



CITTÀ DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

REGOLAMENTO CONSULTA DEI GIOVANI COMUNE BARLETTA

Art. 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di BARLETTA in via sperimentale la "CONSULTA DEI GIOVANI" comunale quale organismo deputato alla condizione giovanile, al fine di favorire la partecipazione dei medesimi alle iniziative civiche ed alla amministrazione comunale.

Art. 2 - Fini

La CONSULTA DEI GIOVANI:

- Non presenta finalità di lucro e rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza.
 - Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi a principi del bene collettivo e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi d' appartenenza.
 - E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.
 - Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani.
 - Partecipa ad iniziative e progetti di associazioni, organizzazioni ed enti.
 - Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.
 - Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
 - Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.
 - Si rapporta con gruppi informali.
 - Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.
 - Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.
 - Adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo ed il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.
 - Elabora, a conclusione della fase sperimentale, la proposta di regolamento per una consulta permanente da sottoporre al Consiglio Comunale
-

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta Dei Giovani: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, l'Ufficio di Presidenza ed eventuali Commissioni di Lavoro.

Art. 4 - L'Assemblea ed Elezioni

Sono componenti dell'Assemblea i cittadini residenti nel Comune di BARLETTA eletti nella data delle elezioni indetta dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili, di età compresa tra i 14 e i 25 anni.

Compito dell'Assemblea è:

- Presentare proposte non vincolanti alla Giunta Municipale e all' Assessorato alle Politiche Giovanili d' intesa con gli assessorati competenti sulle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero e giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, diritto allo studio, pubblica istruzione, spettacolo e turismo, assistenza ai giovani ed agli anziani e persone svantaggiata e/o portatrici di "handicap", rapporti con associazioni e fondazioni internazionali, rapporti con i giovani appartenenti alle Consulte di altri Comuni, progetti legati alla formazione culturale e sociale

Art. 4.1 - Elezioni nelle scuole

L'Assemblea è costituita da nove rappresentanti eletti nelle seguenti scuole:

Nome	Indirizzo	Tipo
Barletta	Via M. Cassandro, 2	Statale
C. Cafiero	Via Dante Alighieri, 1	Statale
I.p.s.i.a. Archimede	Via Madonna della Croce, 223	Statale
I.t.i.s. Fermi	Via Madonna della Croce	Statale
Lc A. Casardi	Via Ferdinando D'Aragona N. 100	Statale
Liceo Musicale Carlo Maria Giulini	Via del Salvatore 48	Paritaria
Michele Cassandro	Via Madonna della Croce	Statale
N. Garrone	Via M. Cassandro, 2	Statale
Salesiano Sacri Cuori	V. Cavour 81	Paritaria

Gli alunni frequentanti le suddette scuole, all'interno delle stesse, potranno eleggere un rappresentante per Istituto, scegliendolo da un elenco di candidature interne a ciascuna scuola. Nel caso in cui non dovessero pervenire le candidature di una scuola , la stessa non sarà rappresentata all' interno della consulta. L'elezione deve avvenire in apposito luogo messo a disposizione dall'Istituto scolastico. L'elenco dei candidati deve essere comunicato all'Amministrazione comunale da ciascun istituto entro il quindicesimo giorno antecedente la



CITTÀ DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

data fissata per le elezioni, comunicata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili. Ogni giovane esprime una sola preferenza su apposita scheda fornita dall'Amministrazione comunale.

Art. 4.2 – Elezioni "in città"

L'Assemblea è inoltre costituita da:

- 15 eletti tra i giovani che avranno presentato la richiesta di iscrizione nell'elenco di candidatura presso l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di BARLETTA entro e non oltre quindici giorni antecedenti la data unica per le elezioni, comunicata tramite avviso pubblico alla cittadinanza dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili, da tenersi in luogo che sarà indicato congiuntamente alla comunicazione dell'indizione delle elezioni. Non possono candidarsi coloro che risultano iscritti nelle liste di candidatura interne ad ogni singola scuola e non possono votare coloro che hanno già partecipato alle elezioni nelle scuole di cui al punto 4.1
- Per esercitare il diritto di voto è necessario un valido documento di riconoscimento.
- Il Sindaco nomina i delegati che sovrintenderanno ai lavori.
- Di diritto fa parte della Consulta l'Assessore alle Politiche Giovanili in qualità di Presidente.

Godono dei diritti di elettorato attivo tutti i cittadini residenti nel Comune di BARLETTA di età compresa tra i 14 e i 25 anni. Ogni giovane esprime una sola preferenza su apposita scheda fornita dall'Amministrazione Comunale, scegliendo da un elenco di candidature. Le operazioni di voto hanno luogo nel giorno (o nei giorni) stabilito e si protraggono al massimo per la durata di 8 ore. Lo spoglio delle schede viene effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni. Le operazioni elettorali sono espletate da una Commissione Elettorale di tre membri, di cui uno è il Sindaco o suo delegato, che la presiede e due Funzionari comunali. In caso di dimissioni di un rappresentante della Consulta viene surrogato dal primo dei non eletti; in mancanza di non eletti si procede ad ulteriore votazione. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più giovane.

Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Il Presidente della Consulta dei Giovani è di diritto l'Assessore alle Politiche giovanili.

Il Presidente rappresenta la Consulta dei giovani; è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno della Consulta, convoca, presiede e coordina le adunanze; cura la programmazione dell'attività della Consulta e il calendario delle sue riunioni; cura la formazione dell'ordine del giorno; assicura il collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione comunale. Il Vicepresidente e il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. In assenza del Presidente, nel corso delle

riunioni, assume le funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 6 – L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto da Presidente, Vice Presidente e da 3 membri eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente nomina inoltre all'interno dell'Ufficio di Presidenza 5 collaboratori tra gli eletti che intratterranno rapporti con gli organi istituzionali, coordineranno l'attività dell'Ufficio, cureranno l'aspetto comunicativo/mediatico, relazioneranno alla Consulta, su richiesta del Presidente, parteciperanno alla stesura delle relazioni annuali.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea.

La Consulta dei Giovani è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei componenti d'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta dei Giovani sia il Sindaco che l'Assessore alle Politiche Giovanili.

L'ordine del giorno della Consulta dei Giovani è predisposto dal Presidente di concerto con l'Ufficio di Presidenza oppure su richiesta di un terzo dei componenti della Consulta.

La Consulta dei Giovani può richiedere che partecipino in forma gratuita ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o Funzionari Comunali. Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

Art. 8 - Modificazioni del Regolamento

Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione su proposta della Giunta Municipale

Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

La seduta dell'Assemblea sono pubbliche e sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che deve avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti l'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.



CITTÀ DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

Art. 10 - Sede.

La sede della Consulta dei Giovani è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 11 - Prima riunione.

La Consulta dei Giovani è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

Art. 12 - Durata.

La Consulta dei Giovani in via sperimentale resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti solo una volta.

Art. 13- Regolamento

La Consulta dei Giovani si avvale - tramite il suo Presidente - per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerente i suoi fini istituzionali, delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di BARLETTA.

Unitamente all' ODG (la pubblicazione avverrà tramite affissione all'albo pretorio del Comune), la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata tramite avviso telefonico/email ai membri della Consulta con almeno tre giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo, con la stessa modalità di cui sopra.

Le relazioni annuali redatte dal Presidente devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei membri della Consulta. Tali relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta e/o dell'Ufficio di Presidenza.

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda alle leggi, normative e regolamenti vigenti. La Consulta si adegua altresì alle direttive stabilite dalle eventuali reti di coordinamento nazionale e regionale, con la riserva di ratifica in un arco di tempo non superiore ad un anno.
